Prot. n. 0004247 anno 2025 del 10/06/2025

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. PRESSO L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA, AI SENSI DELL'ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165 TRIENNIO 2025/2028

LA PRESIDENTE

VISTO l'articolo 7, comma 6 bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure di selezione comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione;
VISTO il D. Lgs. 195/2003 recante norme per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori;
VISTO il D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
RITENUTO di dover procedere ad avviare la procedura volta ad individuare un medico specialista avente titolo per assumere l'incarico di Medico Competente dell'Istituzione, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 81/2008;
VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 3.4.2025 che approva la procedura selettiva per la figura del Medico Competente;
CONSIDERATO che l'incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica;

RENDE NOTO

L'avvio della seguente procedura per la selezione comparativa pubblica per soli titoli, finalizzata all'affidamento di n. 1 (uno) incarico di Medico Competente per il Servizio Sorveglianza Sanitaria di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. per il triennio 2025/2028, mediante la stipula di contratto di prestazione d'opera intellettuale da conferire ad un medico specialista in medicina del Lavoro.

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

1) L'incarico prevede la nomina di n. 1 (uno) Medico Competente che deve attuare, per il triennio 2025/2028, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori della presente Amministrazione. A tal fine si rappresenta la seguente consistenza numerica indicativa:
- n. 1 Direttore;
- n. 70 docenti;
- n. 1 Direttore Amministrativo;
- n. 1 Direttore di ragioneria;
- n. 1 Direttore di biblioteca
- n. 3 Funzionari;
- n. 6 Assistenti;
- n 16 Operatori.

A questi si aggiunge il personale a cui viene conferito un incarico di collaborazione.

Art. 2 - Compiti del medico competente

1) Il medico incaricato dovrà esperire tutte le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori come previsto dalle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con specifico riferimento al D.Lgs. n. 81/2008, modificato dal D.Lgs n.106/2009 e successive modifiche ed integrazioni. Il servizio ha, dunque, per oggetto, l'espletamento di consulenza, prestazioni e servizi integrati di assistenza sicurezza e salute del lavoro che fanno carico al committente in quanto datore di lavoro, nonché del servizio di sorveglianza sanitaria e medica per gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81.
2) In particolare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera g), dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008, e quindi dovrà:

a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici, tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) compilare alla prima visita il libretto sanitario e il giudizio di idoneità alle mansioni specifiche del personale;
d) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
e) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati;
g) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
h) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornirgli le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
i) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul

significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi. L' indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) garantire la formazione (incluso aggiornamento) ai sensi del D.M. 388/2003 del personale interno
o) coordinarsi con l'Accademia al fine di concordare i tempi e le modalità di intervento sanitario subordinandoli alle esigenze organizzative dell'istituzione.

Art. 3 - Sede del servizio

Il servizio si svolgerà presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, in Via Roma, 1

Art. 4 - Durata dell'incarico

L'incarico per la funzione di medico competente avrà validità triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di consulenza predetto, e non prevede possibilità di rinnovo.

Art. 5 - Importo del servizio

L'importo dell'incarico ammonta ad € 5.000,00 annuali, comprensivo di imposte ed eventuali oneri accessori o spesa comunque denominata. Il corrispettivo resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Art. 6 - Requisiti per la partecipazione

1. Il professionista interessato alla partecipazione al presente Avviso, dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:

a) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

2. Il professionista dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., per assumere le funzioni di "medico competente":

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c)autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

3. Il professionista dovrà essere in possesso, altresì, di pregresse esperienze in qualità di medico competente per la sorveglianza sanitaria in amministrazioni o enti pubblici, oppure presso strutture private;
4. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione;
5. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti a pena di esclusione alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al presente Avviso Pubblico ed essere presenti sino al completamento dell'incarico, pena il recesso unilaterale dell'Amministrazione del relativo contratto;
6. Il professionista che sarà individuato dovrà impegnarsi a garantire, a propria cura e spese, adeguata copertura assicurativa per i rischi derivati da responsabilità civile in occasione dello svolgimento delle prestazioni e attività presso il committente

Il curriculum vitae sarà valutato in base ai seguenti elementi:
a) iscrizione albo professionale;
b) comprovata esperienza professionale nello specifico settore presso Scuole, Enti Pubblici o privati;
c) formazione professionale con specifico riguardo agli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 81/2008.

Art. 7 - Domanda di partecipazione

Gli aspiranti al conferimento del presente incarico dovranno far pervenire, **entro e non oltre il 25 Giugno 2025 ore 23.59** a mezzo pec all'indirizzo *accademiabellearticarrara@pec.it*, la documentazione di seguito indicata:

1) istanza di partecipazione redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 in conformità all'allegato 1;
2) curriculum vitae in formato europeo da cui risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari per l'espletamento del servizio, come previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008
3) dichiarazione di insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità – allegato 2;
4) copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
Nell'oggetto della Pec dovrà essere indicata la seguente dicitura "*Procedura selettiva per incarico di medico competente ex D.Lgs. n. 81/2008*".

Art. 8 - Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

E' inammissibile la domanda presentata oltre i termini perentori indicati nell'art. 7.
E' altresì inammissibile la domanda priva della sottoscrizione autografa e/o in forma non chiaramente leggibile e/o prive della documentazione richiesta. Sono esclusi dalla procedura i candidati che, pur avendo presentato la domanda nei termini prescritti:
- risultino privi dei requisiti culturali e professionali di ammissione di cui all'art. 6;
- rendano dichiarazioni mendaci o producano documenti falsi;
L'esclusione è disposta con decreto della Presidente che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura.

La presente Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna domanda risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Altresì, l'Amministrazione procederà all'assegnazione dell'incarico anche nel caso di una sola candidatura valida pervenuta.

Art. 9 - Modalità di valutazione delle domande e procedura di aggiudicazione

Accertata la sussistenza dei requisiti di partecipazione, si procederà a valutazione dei curricula secondo i seguenti criteri:

a) Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale……. - **punti 1 per ogni specializzazione**;
b) Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale……...……..……**- punti 0,5 per ogni anno di docenza**;
c) Autorizzazione all'esercizio dell'attività di medico competente ai sensi dell'art.55 del D.lgs 277/91…… - **punti 0,5;**
d) Pregressa esperienza professionale come medico competente presso istituzioni AFAM, scolastiche o universitarie……...……..**- punti 1,5 per ogni anno di esperienza**;
e) Pregressa esperienza professionale come medico competente presso altri enti pubblici……...……...……..**- punti 1 per ogni anno di esperienza**;

Le candidature pervenute saranno sottoposte a valutazione e comparazione da parte di una Commissione appositamente nominata dalla Presidente dell'Accademia. L'incarico verrà conferito al candidato che avrà totalizzato il punteggio più alto in base ai punteggi di cui sopra. In caso di parità di punteggio sarà data la preferenza al candidato con studio medico sito nel Comune di Carrara. Precede il più giovane d'età, nel caso in cui i candidati che hanno ottenuto lo stesso punteggio, non abbiano lo studio nel Comune di Carrara. Nel caso in cui pervenga una sola candidatura, accertata la sussistenza dei requisiti previsti, l'incarico viene conferito direttamente senza nomina della commissione.

Art. 10 – Recesso

1. È facoltà dell'Amministrazione recedere anticipatamente, in qualsiasi momento dal contratto quando il medico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge;
2. Il recesso avverrà con semplice comunicazione scritta, indicante la motivazione, da recapitare almeno trenta giorni prima da quando il recesso medesimo dovrà avere effetto.

Art. 11 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/1990 è il Direttore Amministrativo dell'Accademia, dott.ssa Raffaella Serafini

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

L'Amministrazione, con riferimento al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. e ii. e al Regolamento UE 679/2016, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal/lla candidato/a solo per fini istituzionali, per l'espletamento della presente procedura.

Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la riservatezza e la dignità dei candidati, adottando sempre principi ispirati alla correttezza, liceità, trasparenza, necessità e pertinenza.

I dati saranno trattati sia con procedure informatizzate e telematiche (anche nella fase di raccolta) sia, eventualmente, con modalità tradizionali.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura selettiva e per la valutazione dei requisiti di partecipazione nonché ai fini dell'attribuzione del punteggio. Il rifiuto al conferimento dei dati non consentirà l'espletamento della procedura.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Regolamento UE GDPR 2016/679, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Accademia di Belle Arti di Carrara, con sede legale in Via Roma n. 1 a Carrara, tel: 058571658 – PEC *accademiabellearticarrara@pec.it*. Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il Direttore. Il DPO dell'Accademia è l'Avv. Alessandro Caleo, disponibile alla mail *dpo@accademiacarrara.it*

Oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all'Autorità Garante della privacy: *https://www.garanteprivacy.it* nel caso in cui si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.

Art. 13 - Clausola di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Art. 14 - Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, l'Accademia potrà procedere in qualsiasi momento ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dal concorso e alla decadenza dall'impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall'articolo 76 del predetto D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Le prestazioni rese non saranno retribuite.

Art. 15 - Pubblicazione

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo e sul sito web dell'Accademia nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

La Presidente
Dott.ssa Cinzia Monteverdi

Firmato digitalmente da:
Cinzia Monteverdi
Firmato il 10/06/2025 10:01
Seriale Certificato: 24451904
Valido dal 20/07/2022 al 25/07/2025
InfoCert Firma Qualificata 2